



REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n.** **/2024/C**

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8899/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Salvia e presso lo studio di questo sito in Potenza al Viale Marconi, 219, elettivamente domiciliata;

contro l'ASP, Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Dipartimento della Sanità Pubblica, con integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS;

avente ad oggetto l'accertamento della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Antonio Salvia e l'avv. Margherita Lotito, su delega dell'avv. Vito Dinoia, per l'INPS; nessuno è presente per l'ASP;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data

22/03/2022, e ritualmente notificato all'ASP con allegato decreto di fissazione udienza il successivo 28/03/2022, la Sig.ra XXX, come sopra rappresentata e difesa, adiva questa Corte dei conti esponendo di essere infermiera professionale, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale, Sede di Villa d'Agri, e rappresentava:

- che in data 05/02/2020 aveva presentato al Direttore Generale dell'ASP di Potenza domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/1995;

- che la Commissione Medica di Verifica di Potenza del MEF, dopo averla sottoposta a visita in data 30/09/2020, con verbale del 20/10/2020 aveva giudicato la ricorrente non idonea «...*permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento (Collaboratore professionale sanitario infermiera)*» altresì segnalando come «*Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che comporti stress psico-fisici, movimentazione manuale di carichi, turni di lavoro notturni*», ma ritenendo che non sussistesse «... *assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*».

Dopo essere stati evidenziati i presupposti normativi per ottenere il richiesto trattamento pensionistico di inabilità e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella materia *de qua*, nel ricorso si richiamava la depositata consulenza medico-legale di parte del 03/03/2022, redatta dal Dott. Domenico De Sanctis, che così ha concluso: «...*sulla scorta di quanto rilevato dagli accertamenti clinico-strumentali e dall'esame clinico-obiettivo, la sig.ra XXX, come grado di disabilità, va oltre a quanto previsto anche dalle Sentenze sopra riportate, al fine di vedersi riconosciuto il beneficio previsto dalla L. 335/95, per*

cui la si può considerare già da tempo quale soggetto, in cui sussiste un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella predetta perizia emerge che la sig.ra XXX, bracciante agricola fino al 1995: dal 1996 veniva assunta dall'ASP di Villa d'Agri lavorando in qualità d'infermiera fino al 2007 con il 118 e dal 2007 al 2011 presso l'Ambulatorio di radiologia; dal 2012 per motivi di salute veniva trasferita all'Ambulatorio vaccinale per bambini; dal gennaio 2020 era in malattia e, alla fine del periodo di comporta, si dimetteva.

Dalla documentazione agli atti si evince che, con determinazione dirigenziale n. 2020/D.03013 del 03/11/2020, l'ASP ha preso atto del verbale Modello BL/G n. 4858 del 20/10/2020 della Commissione medica di verifica di Potenza del MEF. Nell'atto introduttivo si concludeva chiedendo che questa Corte – fissata l'udienza di discussione, ordinato in via preliminare alla convenuta amministrazione l'esibizione della documentazione amministrativa relativa alla controversia in esame ed espletata CTU – dichiarasse *«... che le infermità da cui è affetta la ricorrente, sono di tale gravità per cui la stessa, ex art. 2, comma 12 della legge 8.8.1995, n. 335, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e/o è non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001»*, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.

Con nota dell'8/11/2022 l'avv. Salvia depositava copia del verbale di visita effettuata dalla Commissione Medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità – Sede di Potenza nella seduta del 29/07/2022, con riconoscimento dell'invalidità della ricorrente

«...con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71»), e copia del verbale di visita effettuata dalla Commissione Medica dell'INPS per l'accertamento dell'Handicap – Sede di Potenza nella seduta del 29/07/2022, con cui si è riconosciuta la ricorrente portatrice di *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.

Con ordinanza n. 11/2022/C del 23/11/2022 questa Sezione ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS sede di Potenza che si costituiva con memoria depositata il 20/03/2023, rappresentando: che *«La domanda formulata attiene a un mero stato di fatto, ma non contiene in sé l'affermazione di un diritto soggettivo, men che meno la condanna dell'INPS a pagare una prestazione economica»*; che *«Allo stato, pertanto, l'azione giudiziaria, almeno nei confronti dell'INPS, appare inammissibile, potendosi formulare domanda per l'accertamento dello stato di invalidità verso l'INPS soltanto mediante il ricorso per accertamento tecnico preventivo previsto dall'articolo 445-bis c.p.c.»*; che *«...l'INPS non ha mai ricevuto da controparte alcuna domanda amministrativa, sicché l'odierna azione è altresì improponibile»*. Con la predetta memoria, quindi, si concludeva affinché si dichiarassero *«...inammissibili o improponibili verso l'INPS le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS da porre a carico della controparte che dovesse all'esito risultare soccombente»*.

A seguito delle richieste di cui ai provvedimenti di questo Giudice del 04/04/2023 e del 20/06/2023, perveniva la documentazione di seguito indicata: con la nota prot. n. 44434 del 05/05/2023 l'ASP provvedeva a trasmettere il fascicolo amministrativo unitamente a due relazioni dell'U.O.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane (dagli atti trasmessi si evinceva che la odierna ricorrente, con

istanza del 13/01/2021, aveva chiesto di essere collocata in quiescenza con decorrenza dal 01/08/2021, istanza che veniva accolta con determinazione dirigenziale n. 2021/D.00287 del 08/02/2021).

Con la memoria difensiva del 29/06/2023 il difensore della ricorrente, nel confermare le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, evidenziava, tra l'altro, che l'INPS aveva rigettato la domanda di pensione di anzianità per difetto dei requisiti contributivi e che la sig.ra XXX avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia solo al compimento del 67° anno (09/06/2023), con conseguente interesse della stessa alla prosecuzione del presente giudizio al fine di percepire fino a quella data gli arretrati della pensione di inabilità dalla domanda amministrativa (05/02/2020). Con relazione amministrativa del competente ufficio amministrativo INPS, depositata in data 23/08/2023, nell'allegare documentazione, l'Istituto previdenziale evidenziava, tra l'altro: che per le due domande di pensione anticipata presentate nel corso dell'anno 2021 era emersa l'insussistenza del requisito contributivo, mentre la nuova domanda di pensione in cumulo per vecchiaia inoltrata nel 2023 non era stata ancora definita per verifiche in atto sulla posizione assicurativa.

Con sentenza/ordinanza n. 60/2023 questa Sezione – dichiarata la contumacia dell'ASP, respinte le ivi indicate eccezioni dell'INPS e dichiarato ammissibile il ricorso nei limiti e nei termini di cui in parte motiva – riteneva necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata Relazione di perizia medico legale finalizzata a chiarire, previa visita diretta della ricorrente, se la stessa, ai sensi dell'art. 2, c. 12, della l. n. 335/1995, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (specificandone in tal caso la decorrenza) nonché

ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

In data 15/12/2023 perveniva la bozza di parere del CML che forniva il seguente giudizio medico-legale: *«L'accertamento in concreto ed in ottica valutativa globale, consente di affermare che la gravità del composito quadro fisico e psichico della Sig.ra XXX, all'epoca dei giudizi espressi dalla CMV di Potenza, integrasse il giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. La Sig.ra XXX all'epoca dei medesimi giudizi non presentava una condizione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa».*

Venivano, quindi, presentate, da parte del legale della ricorrente, le osservazioni del 27/12/2023 alla predetta bozza, nelle quali si ravvisava la contraddittorietà di tali conclusioni, ritenute frutto di un refuso materiale; in data 15/1/2024, conseguentemente, perveniva il parere del CML, nelle quali si rappresentava *«... che, al netto del refuso materiale, e coerentemente con il ragionamento medico legale proposto nella bozza inoltrata, si conferma che il complesso delle infermità da cui risultava affetta, la Sig.ra XXX, già all'epoca dei giudizi espressi dalla CMV di Potenza, era correlato ad un giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».*

Con memoria del 2/2/2024 l'avv. Salvia concludeva chiedendo che si dichiarasse *«... che le infermità da cui è affetta la ricorrente, sono di tale gravità per cui la stessa, ex art. 2, comma 12 della legge 8.8.1995, n. 335, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, dalla data della visita medica presso la Commissione Medica di Verifica di Potenza del 20.10.2020, così come riconosciuto dalla C.M.L dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza»*, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con ordinanza n. 4/2024/C questa Sezione, visto che nel predetto parere del CML, mentre era stata espressa valutazione in merito alla inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, non risultava chiarito se sussistesse anche la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge 8.8.1995, n. 335, nell'accezione definita dalla giurisprudenza specificata nella stessa ordinanza, disponeva che venissero forniti i necessari chiarimenti.

Il CML incaricato provvedeva, in data 23/5/2024, a depositare la propria Relazione consulenziale nelle cui conclusioni riteneva che sussistano i presupposti medico legali per valutare la ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995.

Con memoria del 22/06/2024 il difensore dell'INPS chiedeva che venissero disposti, presso la competente CML, «...*chiarimenti in merito alla decorrenza del beneficio richiesto*» sulla scorta delle osservazioni medico legali redatte in data 13/05/2024 dal CTP dell'Ente previdenziale a seguito della trasmissione della bozza di CTU (osservazioni con le quali si richiedeva conclusivamente al Collegio medico legale «...*di valutare la possibilità di un differimento della data decorrenza del beneficio richiesto in epoca successiva alla visita eseguita dalla CMV, da far corrispondere all'obiettivo peggioramento delle condizioni cliniche e all'inizio della terapia dialitica*»).

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto dei propri atti di causa, chiedeva l'accoglimento delle richieste ivi formulate, insistendo affinché si dichiarasse che la propria assistita si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa dalla data del 20/10/2020. Il difensore dell'INPS si riportava ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate e, richiamando la predetta nota del 22/06/2024, insisteva affinché fossero disposti presso la competente Commissione medica chiarimenti in merito alla decorrenza del beneficio previdenziale *ex adverso* richiesto.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio verte sull'accertamento dei requisiti sanitari previsti dall'art. 2 comma 12, della L. n. 335/95 per il riconoscimento della pensione di inabilità. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito indicati.

L'approfondimento istruttorio, svolto dal C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza nel rispetto delle garanzie del contraddittorio previste nella disciplina della corretta formazione dell'attività consulenziale, alla luce degli espletati accertamenti, clinici e documentali, ha tra l'altro evidenziato:

- che il formulato giudizio di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa risultava «... *giustificato dalla gravità della condizione di malattia renale cronica (V stadio predialisi) da cui risultava affetta la Sig.ra XXX. Una condizione, giova ricordarlo, associata ad evidenze clinico strumentali di artrosi pluridistrettuale comportante una netta riduzione delle capacità fisiche della perizianda. La corretta valutazione del disturbo depressivo associata a deficit della concentrazione ed a marcata compromissione del funzionamento globale della Sig.ra XXX, rendeva di fatto impossibile in via assoluta e permanente, l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già all'epoca della valutazione della CMV del 20.10.2020*»;
- che «A conferma di tanto giungeva la valutazione della CML INPS del

29.7.2022 che menzionando la medesima certificazione della CMV di Potenza, giudicava invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% la Sig.ra XXX».

Nella diagnosi contenuta nelle conclusioni il CML ha quindi dichiarato che la ricorrente risulta affetta «... come segnalato nel verbale della CMV di Potenza dalle seguenti infermità non dipendenti da causa di servizio:

- insufficienza renale cronica stadio quinto in soggetto con rene policistico autosomico dominante. Disturbo depressivo cronico con tratti fobici e somatizzazioni viscerali in terapia polifarmacologica. Piccoli aneurismi cerebrali dell'art. Cerebrale media».

Il Collegio medico, sulla base dello «...accertamento in concreto ed in ottica valutativa globale...» e della «... gravità del composito quadro fisico e psichico...», ha ritenuto che la ricorrente «...si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art 2, c. 12. della l. n. 335/1995 all'epoca della visita eseguita presso la CMV di Potenza del 20.10.2020».

In risposta alle osservazioni del 13/05/2024 del CTP dell'INPS (successivamente reiterate dall'avv. Dinoia con memoria del 22/06/2024) – con cui, per le motivazioni ivi indicate, si è chiesto il differimento della data di decorrenza del beneficio richiesto – il CML ha confermato il giudizio medico-legale già espresso, evidenziando:

- che «... come ben riproducibile dalla certificazione in atti coeva agli accertamenti della CMV di Potenza, il complesso delle infermità da cui risultava affetta la Sig.ra XXX, si presentava assai grave e disfunzionale. In particolare. al di là di quanto riportato nell'esame obiettivo generico di carattere "statico" e

non specialistico, occorre ricordare che si trattava di un soggetto già definito dalla stessa CMV in V stadio di insufficienza renale — definito "stadio terminale di malattia renale" con Filtrato glomerulare che per definizione è già al di sotto dei 15 ml/min (VFG), associato come noto in letteratura (Nature) a profonda astenia, crampi muscolari, alterazioni dello stato di veglia con sonnolenza diurna, alterazione della memoria e disturbi della concentrazione, nausea inappetenza e vomito ...»;

- che «A tale infermità si associava un complesso disfunzionale psichico anch'esso ben riproducibile nella sua gravità come da certificato del 12.10.2020 prodotto a seguito di test specialistici...»

Rilevato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all'esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene di poter condividere quanto espresso nel surriferito esaustivo e motivato parere, che ha già tenuto conto delle osservazioni e conclusioni del CTP dell'INPS, rendendo così inaccoglibile la richiesta di ulteriori chiarimenti formulata dal difensore dell'Istituto previdenziale.

Sulla scorta della ricostruzione e dell'analisi dei fatti compiuta, pertanto, il CML interpellato ha accertato che la ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, c. 12. della l. n. 335/1995, fin dall'epoca della visita eseguita presso la CMV di Potenza del 20.10.2020, pur essendo in questa sede rilevante solo da data successiva.

Dovendo, infatti, nel presente giudizio essere accertata la sussistenza dei richiesti profili medico legali, presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità

ex art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995, in parziale riconoscimento delle richieste della ricorrente, la decorrenza riconosciuta, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997, non può risalire a data antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (come sopra si è visto, la ricorrente è stata collocata in quiescenza con decorrenza dal 01/08/2021).

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti e del non integrale accoglimento delle domande attoree, si dispone l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, con riferimento alle questioni ulteriori rispetto a quelle già decise con la sentenza/ordinanza n. 60/2023, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, c. 12. della l. n. 335/1995, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 1° luglio 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO